

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" a copertura delle somme che l'assicurato sia civilmente obbligato a pagare a titolo di perdite patrimoniali, in forza della propria responsabilità civile, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un atto illecito compiuto da uno o più dipendenti o amministratori del contraente nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del contraente.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile per atti illeciti compiuti da dipendenti o amministratori del contraente nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del contraente compresi gli obblighi e le responsabilità in materia di antiriciclaggio, anticorruzione e trasparenza per quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs n.33 del 14.03.2013 e s.m.i.
- ✓ Attività svolta dal Consiglio di Disciplina Territoriale ai sensi del DPR 07/08/2012 n. 137 e succ. Modifiche.
- ✓ Nel caso che il Contraente sia Ordine locale dei Consulenti del Lavoro, la copertura è estesa all'attività di certificazione dei contratti di lavoro svolta dalla Commissione istituita presso l'Ente contraente (rif. Art. 75 D.Lgs n. 276/2003) e all'attività di conciliazione e arbitrato (rif. Art. 31 della Legge n. 183/2010).



Che cosa non è assicurato?

Perdite patrimoniali conseguenti a:

- ✗ Smarrimento, distruzione, deterioramento, furto, rapina o incendio di denaro, preziosi o titoli al portatore
- ✗ Danni materiali di qualsiasi tipo
- ✗ Attività svolta dal dipendente o amministratore quale componente di organi di amministrazione o controllo di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati
- ✗ Responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato
- ✗ Stipulazione, rinnovo, proroga, mancata stipulazione o modifica di assicurazioni
- ✗ Azioni o omissioni dolose del contraente
- ✗ Danno ambientale in genere
- ✗ Calunnia, ingiuria, diffamazione
- ✗ Penalità contrattuali, sanzioni, multe o ammende
- ✗ Possesso, custodia o uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli
- ✗ Fatti o circostanze pregresse e già note all'assicurato e/o denunciate prima della presente dell'inizio della presente Polizza
- ✗ Responsabilità professionale nello svolgimento di attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione dei pazienti umani e veterinaria o qualsiasi attività attinente anche indirettamente all'ambito medico
- ✗ Attività privata del dipendente o amministratore dell'assicurato
- ✗ Attività di gestione di denaro, titoli, valori o operazioni di investimento di qualsiasi natura
- ✗ Sanzioni Internazionali (OFAC)



Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti di polizza le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti.
- I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell'assicurato.
- Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'assicurato al di fuori del periodo di efficacia dell'assicurazione e/o conseguenti a comportamenti colposi posti in essere oltre il periodo di tempo indicato nel frontespizio di polizza e/o già presentate dal contraente.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax agli assicuratori o al broker entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo

Nè l'assicurato nè i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli assicuratori



Quando e come devo pagare?

Il premio di assicurazione è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno e non è frazionabile. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza. Se l'assicurato non paga i premi o le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda se il premio o la prima rata sono stati integralmente pagati; altrimenti avrà inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre la Data di retroattività indicata in Frontespizio e non siano state ancora presentate alla Contraente. L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori successivamente alla scadenza della presente Polizza, entro il periodo di garanzia postuma indicato nel Frontespizio, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n.

2530954. Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225